

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 241

del 28 MAG. 2018

OGGETTO: Presa atto Convenzione con l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia Comunicazione - per Tirocini post Lauream.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi- Settore Formazione e Aggiornamento Professionale. Data di presentazione della proposta 24.5.2018

In data 28 MAG. 2018, nei locali della Sede Legale dell'ASP in via Mario Nicoletta Crotone, il Direttore Generale, Dr Sergio Arena adotta la seguente delibera.

Su conforme proposta del responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità e di conformità dell'atto alla normativa vigente resa da dal Direttore del Dipartimento Settore Tecnico-Amministrativo

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria, a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE l'art. 10, comma 1, lett f) del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle "... volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso";

CHE gli articoli 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

CHE quest'Azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari

opportunità, con deliberazione n.139 del 26 Marzo 2014, ha approvato il Regolamento Interno attuativo di accesso all'offerta;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia Comunicazione - ha avanzato istanza per la sottoscrizione della Convenzione per Tirocini Post Lauream;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, la Legge 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;

Di prendere atto della Convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia Comunicazione - per Tirocini Post Lauream , allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
P.O. SFAPA Dott.ssa Adelina Carcea

Il Direttore Dipartimento
Servizi Tecnico - Amministrativi
Dr. Francesco Saverio Loria

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dalla Posizione Organizzativa della struttura proponente.

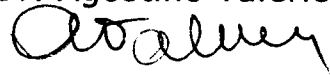
Il Direttore Amministrativo

Dr. Giuseppe Fico



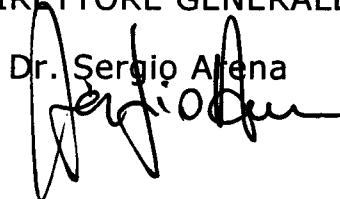
Il Direttore Sanitario

Dr. Agostino Talerico



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Sergio Arena



UFFICIO AFFARI GENERALI

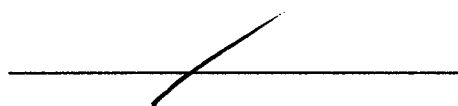
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

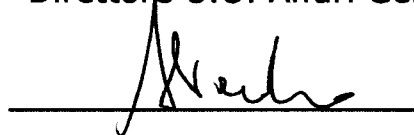
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 28 MAG. 2018 con protocollo n. 068.

Crotone lì, 28 MAG. 2018

Il Responsabile del procedimento



Direttore U.O. Affari Generali





CONVENZIONE PER IL TIROCINIO

POST LAUREAM (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04)

L'Università degli Studi di Bari "Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia Comunicazione" con sede legale in piazza Umberto I, n.1 Bari, C.F. 800002170720 d'ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentata dalla prof.ssa Rosalinda Cassibba, Direttore, nata a Vittoria (RG) il 18.9.1965

E

Azienda SANITARIA Provinciale

(denominazione dell'Azienda/Ente ospitante)

con sede legale in COTONE

C.F. 01999610798, d'ora in poi denominata "Azienda/Ente" rappresentata/o

dal Dr. SERGIO ARSUA nato a Isola di Capo d'Orlando (RC)

il 09/11/1954

Premesso che:

- l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'Area Psicologica, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream sia stato effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle Autorità Accademiche;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.6.1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859;
- l'art. 6 del D.P.R. 328/01 affida a una Convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" hanno approvato, rispettivamente nella seduta del 13 giugno 2014 e del 19 maggio 2014

il testo regolamentare della presente Convenzione da attivare con Enti/Aziende pubblici e privati, presso cui favorire stage, tirocini di formazione e professionalizzanti;

- visti i criteri indicati dalla Commissione Paritetica Ordine/Università prevista dal punto 7 della convenzione sopraindicata;

Convengono quanto segue:

Art. 1

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 (una) soggetto/i per anno o per semestre in tirocinio di formazione ed orientamento (ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997, n. 196). Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico.

Art. 2

Le attività di tirocinio formativo post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato non costituiscono rapporto di lavoro.

Art. 3

L'Azienda/Ente prende atto che il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, deve avere una durata di:

- 12 mesi, due semestri continuativi, per un totale di 1000 ore, per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo.
- Il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente/Azienda o in due Enti/Aziende diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio; le ore di tirocinio potranno essere distribuite nei 5/6 giorni della settimana, per un minimo di 3 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere, per un totale di 20/30 ore settimanali;
- 6 mesi, per un totale di 500 ore, per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo.
- Le ore di tirocinio potranno essere distribuite nei 5/6 giorni della settimana, per un minimo di 3 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere, per un totale di 20/30 ore settimanali.

Art. 4

a) Le attività di tirocinio, articolate in due semestri continuativi, devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:

- Psicologia generale e sperimentale
- Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
- Psicologia clinica
- Psicologia dello sviluppo

b) In deroga a quanto stabilito dal D.M. 239/92, l'inizio del tirocinio è svincolato dalle date di inizio di semestre - 15 marzo-15 settembre, riportate dal decreto - stante la nota MIUR n. 3139 del 7 ottobre 2013.



- c) La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. I tirocinanti che siano risultati assenti, per un periodo superiore ad un terzo della frequenza prevista non possono accedere all'esame di Stato e devono ripetere il tirocinio pratico

Art. 5

L'Azienda/Ente prende atto che:

- le attività di tirocinio, articolate in due semestri continuativi, devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
 - Psicologia generale e sperimentale,
 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni,
 - Psicologia clinica,
 - Psicologia dello sviluppo;
- le attività di tirocinio, definite in base a specifici Progetti Formativi, alle competenze professionali specifiche richieste dai singoli CdS di area psicologica ed alle attività della struttura stessa, sono seguite da un tutor psicologo, iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni, designato dall'Azienda/Ente;
- il tutor ha il compito di verificare l'andamento del tirocinio e coordinare la partecipazione dello studente alle attività individuate per il tirocinio. Qualora nella struttura sede di tirocinio manchi un tutor psicologo o vi siano psicologi impegnati per meno di 20 ore settimanali, la Commissione Tirocini di Area Psicologica del Dipartimento For.Psi.Com. assegnerà come supervisore un docente di disciplina psicologica, iscritto all'albo A da almeno tre anni, che affiancherà il referente interno dell'Azienda/Ente nella definizione del Progetto Formativo e nella valutazione della sua realizzazione.

Art. 6

Per ciascun tirocinante, inserito nelle strutture ospitanti, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo e/o un piano di attività contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (e, ove presente, del supervisore universitario);
- il periodo di svolgimento del tirocinio
- le aree dei due semestri di tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Il Progetto Formativo e/o piano di attività deve essere debitamente firmato dal tirocinante, dal tutor assegnato (o eventuale supervisore del tirocinio), dal responsabile dell'Ente/Azienda che accoglie il tirocinante e dal soggetto promotore. Il Progetto Formativo dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio, secondo le scadenze previste.

Art.7

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate nel libretto personale, rilasciato al tirocinante dall'ufficio competente dell'Area Tirocini dell'Università di Bari, a firma del tutor designato (o dal supervisore del tirocinio), che si assume la responsabilità formativa, e del responsabile dell'Ente/Azienda ospitante.

Al termine del periodo di tirocinio, lo studente dovrà consegnare all'ufficio di competenza:

- libretto personale;
- una relazione sulle attività svolte, controfirmata dal tutor (o dal supervisore del tirocinio);
- questionario di valutazione finale redatto a cura del tutor;
- questionario di autovalutazione a cura dello studente.

Art. 8

Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il Progetto Formativo individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla Convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto.

In particolare il tirocinante si impegna a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento allo stesso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione, il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel Progetto Formativo individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.

Art. 9

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun Progetto Formativo.



Art. 10

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

data, Catone 1.10/05/2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. S. ARENA

(Timbro e firma per l'Azienda/Ente)

IL DIRETTORE
Prof.ssa R. CASSIBBA
R. Cassibba

(Timbro e firma per l'Università)





CONVENZIONE PER IL TIROCINIO

POST LAUREAM (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04)

L'Università degli Studi di Bari "Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia Comunicazione" con sede legale in piazza Umberto I, n.1 Bari, C.F. 800002170720 d'ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentata dalla prof.ssa Rosalinda Cassibba, Direttore, nata a Vittoria (RG) il 18.9.1965

E

AZIENDA SANITARIA Provinciale

(denominazione dell'Azienda/Ente ospitante)

con sede legale in COTONE

C.F. 01999610798, d'ora in poi denominata "Azienda/Ente" rappresentata/o

dal Dr. SERGIO ARSUA nato a LECCE al Cap. Rizzuto (R)

il 09/11/1954

Premesso che:

- l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'Area Psicologica, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream sia stato effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle Autorità Accademiche;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.6.1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859;
- l'art. 6 del D.P.R. 328/01 affida a una Convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" hanno approvato, rispettivamente nella seduta del 13 giugno 2014 e del 19 maggio 2014

il testo regolamentare della presente Convenzione da attivare con Enti/Aziende pubblici e privati, presso cui favorire stage, tirocini di formazione e professionalizzanti;

- visti i criteri indicati dalla Commissione Paritetica Ordine/Università prevista dal punto 7 della convenzione sopraindicata;

Convengono quanto segue:

Art. 1

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 (uno) soggetto/i per anno o per semestre in tirocinio di formazione ed orientamento (ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997, n. 196). Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico.

Art. 2

Le attività di tirocinio formativo post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato non costituiscono rapporto di lavoro.

Art. 3

L'Azienda/Ente prende atto che il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, deve avere una durata di:

- 12 mesi, due semestri continuativi, per un totale di 1000 ore, per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo.
- Il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente/Azienda o in due Enti/Aziende diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio; le ore di tirocinio potranno essere distribuite nei 5/6 giorni della settimana, per un minimo di 3 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere, per un totale di 20/30 ore settimanali;
- 6 mesi, per un totale di 500 ore, per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo.
- Le ore di tirocinio potranno essere distribuite nei 5/6 giorni della settimana, per un minimo di 3 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere, per un totale di 20/30 ore settimanali.

Art. 4

a) Le attività di tirocinio, articolate in due semestri continuativi, devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:

- Psicologia generale e sperimentale
- Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
- Psicologia clinica
- Psicologia dello sviluppo

b) In deroga a quanto stabilito dal D.M. 239/92, l'inizio del tirocinio è svincolato dalle date di inizio di semestre – 15 marzo-15 settembre, riportate dal decreto – stante la nota MIUR n. 3139 del 7 ottobre 2013.



- c) La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. I tirocinanti che siano risultati assenti, per un periodo superiore ad un terzo della frequenza prevista non possono accedere all'esame di Stato e devono ripetere il tirocinio pratico

Art. 5

L'Azienda/Ente prende atto che:

- le attività di tirocinio, articolate in due semestri continuativi, devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
 - Psicologia generale e sperimentale,
 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni,
 - Psicologia clinica,
 - Psicologia dello sviluppo;
- le attività di tirocinio, definite in base a specifici Progetti Formativi, alle competenze professionali specifiche richieste dai singoli CdS di area psicologica ed alle attività della struttura stessa, sono seguite da un tutor psicologo, iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni, designato dall'Azienda/Ente;
- il tutor ha il compito di verificare l'andamento del tirocinio e coordinare la partecipazione dello studente alle attività individuate per il tirocinio. Qualora nella struttura sede di tirocinio manchi un tutor psicologo o vi siano psicologi impegnati per meno di 20 ore settimanali, la Commissione Tirocini di Area Psicologica del Dipartimento For.Psi.Com. assegnerà come supervisore un docente di disciplina psicologica, iscritto all'albo A da almeno tre anni, che affiancherà il referente interno dell'Azienda/Ente nella definizione del Progetto Formativo e nella valutazione della sua realizzazione.

Art. 6

Per ciascun tirocinante, inserito nelle strutture ospitanti, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo e/o un piano di attività contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (e, ove presente, del supervisore universitario);
- il periodo di svolgimento del tirocinio
- le aree dei due semestri di tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Il Progetto Formativo e/o piano di attività deve essere debitamente firmato dal tirocinante, dal tutor assegnato (o eventuale supervisore del tirocinio), dal responsabile dell'Ente/Azienda che accoglie il tirocinante e dal soggetto promotore. Il Progetto Formativo dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio, secondo le scadenze previste.

Art. 7

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate nel libretto personale, rilasciato al tirocinante dall'ufficio competente dell'Area Tirocini dell'Università di Bari, a firma del tutor designato (o dal supervisore del tirocinio), che si assume la responsabilità formativa, e del responsabile dell'Ente/Azienda ospitante.

Al termine del periodo di tirocinio, lo studente dovrà consegnare all'ufficio di competenza:

- libretto personale;
- una relazione sulle attività svolte, controfirmata dal tutor (o dal supervisore del tirocinio);
- questionario di valutazione finale redatto a cura del tutor;
- questionario di autovalutazione a cura dello studente.

Art. 8

Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il Progetto Formativo individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla Convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto.

In particolare il tirocinante si impegna a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento allo stesso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione, il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel Progetto Formativo individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.

Art. 9

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun Progetto Formativo.



Art. 10

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

data Catole 10/05/2018

IL DIRETTORE GENERALE
D. Sergio ALBANA

(Timbro e firma per l'Azienda/Ente)

IL DIRETTORE
Prof.ssa R. CASSIBBA

R. Cassibba



(Timbro e firma per l'Università)